

Assicurazione (tipologia di copertura)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Zurich Invest Platform Premium

Contratto unit linked (Ramo III)

Data di realizzazione e aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661; sito internet: www.zurich.it; e-mail: customerlife@it.zurich.com; PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: customerlife@it.zurich.com indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (bilancio al 31 dicembre 2024), l'ammontare del patrimonio netto è pari a 221 milioni di Euro. Il risultato economico del periodo è invece pari a -143 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 179%, come meglio dettagliato all'interno della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR), disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., www.zurich.it.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto

Le prestazioni offerte da Zurich Invest Platform Premium sono collegate al controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea scelta dal Contraente. I premi possono essere investiti in una delle 9 Linee Guidate oppure nella Linea Libera, costruita dal Contraente come combinazione di OICR scelti liberamente tra quelli collegabili al Contratto. Il prodotto, attraverso la Linea Guidata "Linea Platform Active 50 ESG", promuove caratteristiche ambientali e/o sociali. Informazioni relative alle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da tali opzioni di investimento sono reperibili nel relativo "Allegato sostenibilità", consultabile su www.zurich.it.

Per il prodotto, Zurich non si impegna a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né la restituzione dei Premi Investiti. Pertanto, il Contraente si assume totalmente il rischio che il Capitale possa risultare inferiore a quello inizialmente investito.

Resta fermo che, qualora al momento del decesso l'Assicurato ha un'età non superiore a 70 anni, è prevista almeno una garanzia di restituzione dei premi versati, al netto delle eventuali parti di premio riscattate.

Il rischio di decesso dell'assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute successivi alla data di decorrenza di ciascun premio. dal luogo in cui si verifica il decesso. L'assicurazione viene assunta senza visita medica.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

A integrazione delle informazioni sulle prestazioni assicurative già fornite nel KID, Zurich Invest Platform Premium prevede che il capitale corrisposto ai beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato sia definito in funzione dell'età assicurativa dello stesso alla data del decesso, secondo le regole di seguito riportate:

· **Età assicurativa alla data del decesso inferiore o uguale a 70 anni** - Capitale in caso di decesso pari all'importo maggiore tra: (1) somma dei Premi investiti, al netto delle eventuali parti di premio riscattate; (2) controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea alla data di notifica del decesso. Nel caso in cui il controvalore delle quote degli OICR alla data di notifica del decesso sia inferiore al valore dei Premi Investiti, l'incremento a carico di Zurich non potrà comunque essere superiore a 200.000 Euro.

· **Età assicurativa alla data del decesso compresa tra 71 e 80 anni** - Capitale in caso di decesso almeno pari al controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea alla data di notifica del decesso. Nel caso in cui tale controvalore sia inferiore alla somma dei Premi Investiti, al netto delle eventuali parti di premio riscattate, è prevista una maggiorazione

del 5,00%. L'importo della maggiorazione non potrà in ogni caso eccedere 100.000 Euro.

· **Età assicurativa alla data del decesso pari o superiore a 81 anni** - Capitale in caso di decesso almeno pari al controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea alla data di notifica del decesso. Nel caso in cui tale controvalore sia inferiore alla somma dei Premi Investiti, al netto delle eventuali parti di premio riscattate, è prevista una maggiorazione del 2,50%. L'importo della maggiorazione non potrà in ogni caso eccedere 100.000 Euro.

Per informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di decesso si rimanda alle Condizioni Contrattuali (Sezione I - Scopo del contratto e prestazioni, Articolo 2, pagg. 10-11).

Sul sito internet www.zurich.it, nella sezione "Quotazioni e rendimenti", sono disponibili i regolamenti degli OICR e gli Statuti delle Sicav a cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

Il Contraente ha la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il prodotto trascorsi i 30 giorni concessi per l'esercizio del diritto di recesso e purché l'Assicurato sia in vita. Il riscatto parziale può essere richiesto per importi non inferiori a 2.500 Euro, che rappresentino al massimo l'80% del controvalore totale del Contratto alla data di riscatto e purché il controvalore residuo del contratto non sia inferiore a 5.000 Euro.

Il Contratto prevede anche una **opzione di conversione del riscatto totale e parziale in rendita**, in base alla quale, a partire dal quinto anno successivo alla data di decorrenza del Contratto, l'importo di Riscatto totale o parziale può essere convertito in rendita, secondo le modalità e le condizioni dettagliate all'interno delle Condizioni Contrattuali (cfr., Sezione III - Obblighi delle parti, Articolo 13, pagg. 20-21).

Nel corso della durata del contratto è possibile effettuare **operazioni di switch**: il contraente può chiedere a Zurich, attraverso apposita richiesta scritta, di effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate alle Linee. In particolare, le tipologie di switch ammissibili sono: (1) switch totale tra Linee (Guidate o Libera); (2) switch della Linea Libera che consente di modificarne la composizione della stessa, modificando gli OICR collegati al contratto e/o le percentuali di investimento in ciascun OICR.

Alla sottoscrizione o nel corso della durata del contratto, il Contraente ha infine la possibilità di attivare, attraverso apposita richiesta scritta, un **Piano di erogazione di prestazioni periodiche**, a condizione che la somma dei Premi versati al momento dell'attivazione del Piano sia almeno pari a 30.000 Euro. Per ulteriori informazioni rispetto a quanto già rappresentato nel KID (cfr., sezione "Altre informazioni rilevanti") si rimanda alle Condizioni Contrattuali (cfr., Sezione III - Obblighi delle parti, Articolo 14, pag. 21).

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non sono previste prestazioni assicurative diverse dalla prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI - Sono esclusi dalla garanzia, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: (1) dolo del contraente o del beneficiario; (2) partecipazione attiva dell'assicurato ad atti dolosi, atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; (3) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; (4) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non è abilitato ai sensi della normativa vigente (salvo patente scaduta da meno di 6 mesi); (5) pratica di attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente; (6) incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; (7) suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza di ciascun premio; (8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico; (9) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

CARENZA - È previsto un periodo di **12 mesi** che decorrono a seguito del versamento di ciascun premio (premio unico iniziale o premio aggiuntivo), secondo le rispettive date di decorrenza, durante il quale la copertura non è operativa. Il periodo di carenza non si applica se il decesso è conseguenza diretta di: (1) tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; (2) shock anafilattico; (3) infortunio.

Qualora il decesso dell'assicurato fosse riconducibile ad una delle cause di esclusione sopra elencate o si verificasse nel periodo di carenza, Zurich liquiderà un importo pari al controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea alla data di notifica del decesso. Nel caso in cui tale importo sia inferiore al premio investito, sarà maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%; l'importo corrisposto non può comunque superare il premio investito.

Quanto e come devo pagare?

Premio	<p>Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale, eventualmente integrabile con Premi Aggiuntivi, I Premi Aggiuntivi possono essere versati in qualsiasi momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati, per il quale il Contraente stabilisce frequenza e ammontare dei versamenti.</p> <p>I premi possono essere investiti in una delle 9 Linee Guidate oppure nella Linea Libera. Nel caso di investimento nella Linea Libera, il Contraente deve selezionare gli OICR a cui destinare il premio (da un minimo di 2 fino a un massimo di 10) e le relative percentuali di investimento, fermo restando che la percentuale minima di premio investibile in ciascun OICR è pari al 5% e che il numero massimo complessivo di OICR collegabili al contratto non può essere superiore a 25.</p> <p>Il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi versati al di fuori di un piano di versamenti programmati saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante: (1) bonifico bancario; (2) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità; (3) carte di debito o carta di credito. Nel caso di Proposta sottoscritta presso uno sportello bancario di Zurich Bank, il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi versati al di fuori di un Piano di Versamenti Programmati devono essere versati tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della Proposta. Se il Contraente effettua il versamento di Premi Unici Aggiuntivi mediante Piano di Versamenti Programmati, il versamento potrà essere eseguito solo mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich.</p> <p>Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.</p> <p>Il prodotto prevede un importo minimo del Premio Unico Iniziale pari a 250.000 Euro e un importo massimo pari a 749.999,99 Euro. Per i Premi Aggiuntivi, è previsto un importo minimo pari a 2.400 Euro. In caso di versamento tramite Piano di Versamenti Programmati, i Premi Aggiuntivi possono essere corrisposti con frequenza mensile (minimo 200 Euro), trimestrale (minimo 600 Euro), semestrale (minimo 1.200 Euro) o annuale (minimo 2.400 Euro).</p> <p>Il cumulo massimo di premi versati nel corso della durata contrattuale non può superare l'importo di 10.000.000 Euro.</p>
---------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Clienti con età fino a 89 anni e con esigenze di investimento con una copertura assicurativa in caso di decesso, con capacità di investimento compresa tra 250.000 € e 750.000 €, che intendano investire sui mercati finanziari, per bisogni legati alla vita privata o alla sfera professionale, somme di denaro su un orizzonte temporale breve o medio in funzione dell'opzione di investimento selezionata, con obiettivo di conservazione o crescita del capitale in funzione dell'opzione di investimento selezionata, e dotati di un livello di conoscenza ed esperienza, tolleranza al rischio, capacità finanziaria di sostenere perdite e livello di preferenze di sostenibilità variabili in funzione dell'opzione di investimento selezionata. Informazioni specifiche sulla tipologia clienti a cui si rivolge il prodotto e ciascuna opzione di investimento sono disponibili KID, nella sezione "Investitore al dettaglio a cui è destinata l'opzione di investimento".



Quali sono i costi?

In aggiunta a quanto già rappresentato nel KID (cfr., sezione "Quali sono i costi?"), si riporta di seguito il dettaglio dei costi:

Costi associati alle Linee: Zurich applica annualmente una Commissione di Gestione a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio e ribilanciamento delle Linee secondo quanto di seguito illustrato:

Linee Guidate	Commissione di Gestione	Linea Libera	Commissione di Gestione
Linea Zurich Bank Invest 5 e Linea Platform Active 20	1,85%	OICR "Azionari", "Alternativi" e "Bilanciati"	2,50%
Linea Zurich Bank Invest 8, Linea Zurich Bank Invest Thematic, Linea Platform Active 40, Linea Platform Active 50 ESG e Linea Platform Active 80	2,50%	OICR "Obbligazionari"	1,85%
Linea Platform Essential 20	1,60%	OICR "Liquidità"	0,95%
Linea Platform Essential 80	2,25%		

Penalità di riscatto: non sono previste penalità di riscatto.

Costi per l'opzione contrattuale di conversione del riscatto totale o parziale in rendita: i costi applicati da Zurich per il pagamento della rendita di opzione, i coefficienti applicati e la relativa disciplina saranno quelli in vigore al momento della richiesta di conversione del valore di riscatto totale o parziale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni: non sono previsti costi per le operazioni di switch e per le altre opzioni contrattuali

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 62%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**IVASS O
CONSOB**

Nel caso in cui il reclamo presentato a Zurich abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it, o alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, secondo le modalità indicate su www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ww.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>Per controversie sino ad un importo di euro 500.000,00 relative alla violazione di obblighi di condotta e/o informativi nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, da parte dell'intermediario iscritto alla lettera D del RUI (Banche), è possibile ricorrere all'Arbitrato per le controversie finanziarie (ACF), secondo le modalità descritte sul sito www.consob.it.</p>

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Tassazione delle somme corrisposte: le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza. Le somme corrisposte che esulano invece dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza, nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come in caso di riscatto) sono soggette alla seguente disciplina fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> · persona fisica: prestazioni assoggettate ad un'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente (riproporzionati in caso di riscatti parziali) · persona giuridica: le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito. <p>Le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.</p> <p>Imposta di bollo: le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.</p>
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico.</i></p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO